

NOVITÀ INTRASTAT PER L'ANNO 2022

Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari **aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.

Riepilogo della normativa applicabile

| Modello | Novità |
|--|--|
| Acquisti intracomunitari di beni | <ul style="list-style-type: none"> • VARIAZIONE SOGLIA DI PRESENTAZIONE: i soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro (ex soglia 200.000 euro). Sotto tale soglia non è previsto l'invio di alcun modello; • ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE: le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate; • NATURA TRANSAZIONE: i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest'ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro. Vedi allegato 1); • NOMENCLATURA COMBINATA: per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. |
| Acquisti intracomunitari di servizi | <ul style="list-style-type: none"> • SOGLIA DI PRESENTAZIONE: i soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro (come da normativa precedente). Sotto tale soglia non è previsto l'invio di alcun modello; • ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE: le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate. |
| Cessioni intracomunitarie di beni | <ul style="list-style-type: none"> • SOGLIA DI PRESENTAZIONE: i soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l'ammontare totale trimestrale delle cessioni di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 50.000 euro. Sotto tale soglia è previsto l'invio del modello con periodicità trimestrale; • NATURA TRANSAZIONE: i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest'ultima obbligatoria solo per |

| | |
|---|--|
| | <p>quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro. Vedi allegato 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • NUOVA COLONNA PAESE DI ORIGINE: ai fini statistici è rilevata l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (nuova colonna 15. Vedi allegato 2); • NOMENCLATURA COMBINATA: per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. |
| Servizi intracomunitari resi | <p>SOGLIA PRESENTAZIONE: i soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l'ammontare totale trimestrale dei servizi resi a soggetti intracomunitari sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 50.000 euro. Sotto tale soglia è previsto l'invio del modello con periodicità trimestrale.</p> |
| Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock" (contratto che permette al cedente di stoccare beni presso il cliente e posticipare il passaggio di proprietà dei beni al momento del prelievo del bene dallo stock da parte del cliente) | <ul style="list-style-type: none"> • NUOVO ELENCO INTRA-1 SEXIES: le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock" sono riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA "cessioni di beni". |

ALLEGATO 1

| Colonna A | | Colonna B | | Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari |
|-----------|--|-----------|---|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | |
| 1 | Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1) | 1 | Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi | A |
| | | 2 | Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2) | |
| 2 | Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria | 1 | Restituzione di merci (Nota N3) | B |
| | | 2 | Sostituzione di merci restituite | |
| | | 3 | Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite | |
| 3 | Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4) | 1 | Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5) | C |
| | | 2 | Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6) | |
| | | 3 | Leasing finanziario (Nota N7) | |
| | | 4 | Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7) | |
| 4 | Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7) | 1 | Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | D |
| | | 2 | Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | |
| 5 | Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7) | 1 | Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | E |
| | | 2 | Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | |
| 7 | Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione) | 1 | Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8) | F |
| | | 2 | Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9) | |
| 8 | Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto | | | G |
| 9 | Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici | 1 | Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7) | H |
| | | 9 | Altra | |

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione:

- N1.** Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'
- N2.** La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat
- N3.** Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro
- N4.** Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock
- N5.** Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- N6.** Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- N7.** Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione
- N8.** Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà
- N9.** Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

ALLEGATO 2

Paese di origine (col. 15).

Il «paese di origine» è lo Stato membro o il paese di origine delle merci, del quale va indicato il codice ISO secondo la tariffa doganale d'uso integrata ("TI" incluso), individuato secondo i seguenti criteri.

Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.

Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale.